



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Gestione risorse in rete

Atto N. 1691/2021

Oggetto: MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1186/2018 E MODIFICATO CON ATTO N. 1746/2018, PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO D'AMBITO N.16 DEL 18 GIUGNO 2021 ED APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO ALLA DISCARICA DI SCARPINO.

In data 04/08/2021 il dirigente RAMELLA AGOSTINO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Richiamata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla gestione della discarica denominata S3, sita in loc. monte Scarpino, rilasciata ad AMIU Genova S.p.A. con atto dirigenziale n. 1186 del 08.06.2018 e modificata con atto dirigenziale n.1746 del 31.08.2018.

Richiamata in particolare la tabella 32 – verifiche di conformità del Piano di Monitoraggio e Controllo (in seguito PMC) la quale prevede che "Al termine di un anno di rilevazioni dati verrà valutata la possibilità di dilazionare le frequenze" con le quali effettuare le verifiche di conformità.

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 27/2021 con la quale è stato prorogato il periodo transitorio per affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti per aree omogenee definite dalla pianificazione metropolitana e provinciale ai sensi dell'art. 24 bis c.2 della Legge regionale n. 12/2015.

Vista la deliberazione del Comitato d'Ambito n. 16 del 18 giugno 2021 con la quale, fra gli altri punti in oggetto, si è approvata, a fronte della situazione di criticità a livello nazionale relativa alla capacità di ricezione degli impianti di incenerimento collocati nel Nord Italia, una modifica alla programmazione di emergenza relativa al territorio metropolitano genovese che prevede una ulteriore soluzione transitoria articolata come segue:

- invio da parte del gestore in house del bacino genovesato AMIU all'impianto Recos di Saliceti (SP) di un quantitativo di rifiuti solidi urbani, codice 200301, pari a circa 350

tonnellate/settimana per un totale fino a 5000 tonnellate a tutto il 30.09.2021. Il rifiuto sarà sottoposto a processo di biostabilizzazione per invio ad impianti collocati fuori regione.

- invio da parte dei Comuni del bacino Tigullio all'impianto Recos di Saliceti, fatte salve le soluzioni temporanee già in essere di conferimento ad altri impianti collocati nel territorio metropolitano.
- invio alla discarica di Scarpino da parte di Recos, gestore dell'impianto di Saliceti (SP), della frazione secca (sovvallo) decadente dal trattamento sul rifiuto urbano 200301, prodotto dai Comuni del Tigullio e dai Comuni della Provincia della Spezia, sottoposto a biostabilizzazione e successiva vagliatura per un totale fino a 5000 tonnellate a tutto il 30.09.2021; tale soluzione risulta condizionata all'esito positivo delle verifiche e sperimentazioni in corso volte a verificare la praticabilità del rientro presso la discarica di Scarpino della frazione di sovvallo decadente da trattamento idoneo.

Vista la nota di Regione Liguria prot. n. 216540 del 22/06/2021 con la quale è stata trasmessa la deliberazione del Comitato d'Ambito n. 16 del 18 giugno 2021 e, richiamando i rapporti di analisi trasmessi da Recos con nota prot.n. RC0000888-2021-P del 25/05/2021 *Scheda tecnica per l'ipotesi di produzione di "biosecco" e avvio a discarica*, con la quale è stato richiesto agli enti di valutare l'eventuale necessità di modificare gli atti amministrativi vigenti relativi agli impianti di Saliceti e Scarpino, inclusi i Piani di monitoraggio e controllo, e nel caso di provvedere a dare attuazione alle stesse al fine di consentire, nel termine più breve possibile, l'attivazione del flusso previsto dalla deliberazione del Comitato d'Ambito n. 16.

Visto il D.Lgs. n. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 121 del 03/09/2020.

Vista la nota di Città Metropolitana di Genova prot. n. 32573 del 01/07/2021 con la quale è stato avviato d'ufficio il procedimento volto ad adeguare l'autorizzazione integrata ambiente rilasciata con atto dirigenziale n. 1186 del 08.06.2018 e s.m.i. per dare esecuzione alla deliberazione del Comitato d'ambito n.16 del 18/06/2021 e permettere di attivare i flussi deliberati;

Vista la nota ARPAL prot. n. 18198 del 28/06/2021, assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova n. 31975 del 29/06/2021, con la quale, in esito alle risultanze dell'incontro tecnico tenutosi lunedì 21 giugno 2021 con la partecipazione di Regione, Arpal, Città Metropolitana, Provincia della Spezia e Recos, in merito al conferimento a Scarpino della frazione di sovvallo decadente dal trattamento sul rifiuto urbano EER 200301, prodotto da Comuni con alto tasso di raccolta differenziata, già oggetto di sperimentazione da parte di Recos, ha rilevato quanto segue:

- l'Allegato 8 del D.Lgs n.36/2003 come modificato dal D.Lgs n.121/2020 "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento in discarica", stabilisce le condizioni in base alle quali il rifiuto residuo da raccolta differenziata ove sia stata raggiunta la percentuale del 65%, possa essere escluso dalla necessità del trattamento preventivo;
- i maggiori Comuni del comprensorio del Tigullio e la maggioranza dei Comuni spezzini si trovano nelle condizioni di avere conseguito nel 2020 un risultato di raccolta differenziata in linea o superiore al 65%;
- l'ipotesi operativa proposta da RECOS, con nota PROT. Nr. RC000088-2021-P assunta a protocollo ARPAL n 14782 del 25-05-2021, prevede la produzione di una frazione denominata "Biosecco" (ovvero, la frazione secca di sopravaglio secondario a valle della biostabilizzazione), classificata con EER 191212, derivante da una serie di operazioni unitarie di tipo meccanico-biologico analoga al ciclo di un classico TMB, conseguente all'introduzione di alcuni adeguamenti impiantistici;

- l'impianto di Saliceti nell'assetto proposto presenterebbe una fase di bioessiccazione e una vagliatura secondaria a valle della quale il sopravaglio risulterebbe essere stato sottoposto alle stesse fasi a cui viene sottoposto il sopravaglio primario del Doppio Flusso.

Considerato che con la medesima nota prot. n. 18198 del 28/06/2021 ARPAL ha comunicato che, alla luce di quanto sopra riportato, non ritiene necessario apportare modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo della discarica denominata Scarpino 3 attualmente vigente, e pertanto, per quanto di competenza, ha acconsentito all'attivazione del flusso previsto dalla deliberazione del Comitato d'Ambito n.16, ferma restando l'eventuale necessità di modifiche agli atti autorizzativi vigenti relativi agli impianti di Saliceti e Scarpino.

Vista la Det. Dir. n.735 del 17.07.2021 della Provincia della Spezia con la quale viene disposto l'aggiornamento del PMC entro trenta giorni dal rilascio della stessa integrandolo con le procedure descritte nella sezione 1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato con il PAUR n. 2286/2021 del 17/04/2021.

Rilevato che ARPAL con la citata nota ha anche precisato che all'attuazione del Piano di Monitoraggio e Controllo approvato di cui sopra, le verifiche di conformità per l'ammissibilità in discarica a Scarpino del rifiuto prodotto nell'impianto di Saliceti classificato come EER191212 e denominato "biosecco" potranno essere ridotte ad una frequenza trimestrale.

Viste:

- le note di ARPAL n.10546/2020 e 35026/2020, assunte a protocollo della Città Metropolitana con n.17215 del 24/04/2020 e n.53150 del 16/12/2020, con le quali l'Agenzia propone una riduzione della frequenza di analisi, finalizzate alla determinazione della frazione putrescibile per i rifiuti codice EER 191212 sovrallavo derivanti dagli impianti G.A.I.A. S.p.A. Polo di Valterza (AT) e RE.VETRO S.r.l. di Carasco (GE), da mensile a trimestrale, in conformità a quanto indicato dalla DGR 20/12/2016 n.1208.
- la nota n.23594 del 11.06.2020 della Città Metropolitana con la quale veniva avviato il procedimento di modifica non sostanziale dell'AIA per la riduzione della frequenza di analisi per il rifiuto EER 191212 sovrallavo derivanti dall'impianto G.A.I.A. S.p.A. Polo di Valterza – ASTI di cui alla citata nota di ARPAL n.10546/2020;

Considerato che la valutazione di ARPAL per la riduzione della frequenza di analisi per i rifiuti codice EER 191212 sovrallavo derivanti dagli impianti di G.A.I.A. S.p.A. di Valterza (AT) e RE.VETRO S.r.l. di Carasco (GE), da mensile a trimestrale, si è basata sui seguenti criteri:

- valutazione di almeno quattro analisi merceologiche all'anno, nel rispetto della frequenza minima stabilita dalla D.G.R. 1208/2016. Nello specifico, l'Agenzia ha potuto valutare le analisi mensili effettuate da AMIU Genova S.p.A. nell'arco di tempo compreso tra Settembre 2018 e Febbraio 2020 oltretutto i risultati dei controlli eseguiti dalla stessa ARPAL in ottemperanza con il PMC di Scarpino approvato con A.D. 1186/2018 e ss.mm.ii.;
- conformità con la normativa vigente nazionale (D.Lgs. 36/2003 e ss.mm.ii.) e regionale (DGR 1208/2016), relative ai criteri di ammissibilità in discarica, e con le disposizioni contenute nel PMC di Scarpino 3, il quale permette espressamente la possibilità di dilazionare le frequenze delle verifiche di conformità sul rifiuto con codice EER 191212, indipendentemente dal suo impianto di origine.

Rilevato, pertanto, che nulla osta alla modifica non sostanziale del PMC di S3 riguardante la riduzione della frequenza di campionamento della frazione putrescibile per rifiuti codice EER 191212 sovrapposito derivanti dagli impianti G.A.I.A. Spa Polo di Valterza (AT) e RE.VETRO SRL di Carasco (GE), da mensile a trimestrale. Fatto salvo che AMIU definisca le misure correttive da applicare nel caso si riscontrino uno o più superiori della frazione putrescibile per i rifiuti codice EER191212 sovrapposito rispetto all'obiettivo vigente del 15% fissato dalla D.G.R. 1208/2016.

Ritenuto che la riduzione della frequenza di monitoraggio dei rifiuti in ingresso da altri impianti, non esplicitamente richiamati nel presente provvedimento o nel titolo autorizzativo, potrà essere concessa a seguito della valutazione positiva di ARPAL così come avvenuto nei due sopramenzionati impianti di provenienza e senza l'obbligo da parte del gestore di presentare una nuova istanza di modifica dell'AIA, ma previa comunicazione agli Enti di attivazione del flusso ed inizio, a seguito di valutazione positiva di ARPAL, delle attività di monitoraggio con le nuove frequenze.

Ritenuto che la riduzione della frequenza di monitoraggio dei rifiuti in ingresso da altri impianti, non esplicitamente richiamati nel presente provvedimento o nel titolo autorizzativo, potrà essere concessa a seguito della valutazione positiva di ARPAL così come avvenuto nei due sopramenzionati impianti di provenienza e senza l'obbligo di presentare una nuova istanza di modifica dell'AIA, ma previa comunicazione agli Enti di attivazione del flusso ed inizio, a seguito di valutazione positiva di ARPAL, delle attività di monitoraggio con le nuove frequenze.

Ritenuto che conformemente a quanto disposto dal comma 4, art. 11, del D.Lgs 36/03 così come modificato dal D.Lgs. 121/2020 AMIU dovrà prelevare i campioni su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni EER. I criteri di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi dovranno essere preventivamente concordati con gli Enti di controllo.

Vista la successiva nota n.2457/2019, assunta a protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n. 4391 del 25.01.2019, con la quale ARPAL ha espresso la necessità di inserire le seguenti prescrizioni:

- *in merito ai contenuti della caratterizzazione di base, ed in particolare alla definizione di lotto, le schede di omologa predisposte dal gestore della discarica di Scarpino devono contenere tutte le informazioni previste nell'Allegato 1 del DM 27/09/2010 (ripreso integralmente dall'Allegato 5 del D.Lgs. 36/2003) e anche la definizione del lotto da sottoporre a campionamento ed analisi.*
- *La caratterizzazione di base del rifiuto identificato dal CER 191212 dovrà contenere anche un controllo diretto (da effettuarsi mediante un'analisi merceologica) ad accertare se sia possibile recuperare ulteriori frazioni valorizzabili.*
- *Le analisi merceologiche effettuate come verifica di conformità dal gestore della discarica sul rifiuto costituito dal residuo secco non più valorizzabile (sopravaglio) classificato con CER 191212, che dovranno essere effettuate mensilmente, saranno finalizzate oltre che alla determinazione della frazione putrescibile anche delle altre frazioni merceologiche presenti.*
- *Tali verifiche di conformità sia sul secco non più valorizzabile (sopravaglio CER 191212) che sul rifiuto stabilizzato (CER 190501 – 190503 – 190604), dovranno essere eseguite per ogni impianto.*

Ritenuto che a seguito di quanto evidenziato da ARPAL con nota n. 35026/2020 e da quanto previsto all'Allegato n.8 del D.Lgs. 36/2003, sia opportuno modificare il PMC approvato con A.D. 1186/2018 e successivamente modificato con A.D. 1746/2018, specificando che nella determinazione del valore del contenuto putrescibile debba essere conteggiato anche il quantitativo di sottovaglio <20mm.

Preso atto che ARPAL ha chiarito che “il rispetto della frequenza mensile relativa alle verifiche di conformità debba intendersi se il rifiuto è materialmente conferito nel mese di riferimento e ciò significa che il numero di campionamenti non debba essere inferiore al numero di mesi in cui tale rifiuto è stato effettivamente conferito in un anno”.

Ritenuto che, al fine di uniformare la parte dispositiva dell'Atto Dirigenziale n. 1186 del 08.06.2018 e s.m.i. ed il PMC, sia opportuno cogliere l'occasione per modificare le discordanze riscontrate.

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da **Mauro Pastrovicchio**, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Dato atto dell'avvenuta verifica, ai sensi dell'art.6 bis L. 241 del 1990 e dell'art. 1, comma 42 della L.190 del 2012, dell'insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse da parte del responsabile del procedimento rispetto al provvedimento assumendo;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Dato atto inoltre che, il presente provvedimento non comporta introiti o riscontri contabili né alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente provvedimento diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147 bis del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 come da allegato;

Tutto quanto ciò premesso,

DISPONE

1. di modificare il PMC contenuto nell'A.D 1186/2018, già modificato dall'A.D. 1746/2018, come segue:
 - a) nella parte denominata “*Prescrizioni inerenti le verifiche relative all'ammissibilità dei rifiuti:*” contenuta a pag.25 del PMC, vengono aggiunte la seguenti prescrizioni:
 - “*in merito ai contenuti della caratterizzazione di base, ed in particolare alla definizione di lotto, le schede di omologa predisposte dal gestore della discarica di Scarpino devono contenere tutte le informazioni previste dall'Allegato 5 del D.Lgs. 36/2003 e anche la definizione del lotto da sottoporre a campionamento ed analisi*”.
 - “*conformemente a quanto disposto dal comma 4 art 11 del D.Lgs 36/03 così come modificato dal D.Lgs 121/2020 i campioni dovranno essere prelevati su carichi in ingresso alla discarica per ogni produttore e per ogni EER. I criteri di scelta casuale dei carichi da sottoporre a campionamento e analisi dovrà essere preventivamente concordato con gli enti di controllo*”.
 - b) La caratterizzazione di base del rifiuto identificato dal EER 191212 dovrà contenere anche un controllo diretto (da effettuarsi mediante un'analisi merceologica) ad accertare se sia possibile recuperare ulteriori frazioni valorizzabili.
 - c) Le analisi merceologiche effettuate come verifica di conformità dal gestore della discarica sul rifiuto costituito dal residuo secco non più valorizzabile (sopravaglio)

classificato con EER 191212, che dovranno essere effettuate con le cadenze previste dal PMC, saranno finalizzate oltre che alla determinazione della frazione putrescibile anche delle altre frazioni merceologiche presenti.

- d) Le verifiche di conformità sia sul secco non più valorizzabile (sopravaglio EER 191212) che sul rifiuto stabilizzato (EER 190501 – 190503 – 190604), dovranno essere eseguite per ogni impianto.
- e) Nella parte denominata “*Prescrizioni inerenti le verifiche relative all’ammissibilità dei rifiuti:*” contenuta a pag.25 del PMC, viene aggiunta la seguente prescrizione:
- *“il rispetto della frequenza mensile relativa alle verifiche di conformità debba intendersi se il rifiuto è materialmente conferito nel mese di riferimento e ciò significa che il numero di campionamenti non debba essere inferiore al numero di mesi in cui tale rifiuto è stato effettivamente conferito in un anno”.*
- f) Nella Tabella n.32 viene inserita anche la concentrazione di sostanza secca come parametro da calcolare.
- g) Alle Tabelle n.32 e n.33 del PMC viene aggiunta la seguente nota relativa al parametro Analisi merceologica:
- *****Nella determinazione del valore del contenuto putrescibile deve essere conteggiato anche il quantitativo di sottovaglio <20mm.*
2. Di sostituire la parola biodegradabile con putrescibile nelle tabelle di cui alle lettere c) e d), paragrafo VII), dell’Allegato 1 dell’Atto Dirigenziale n.1746/2018.
3. di aggiungere la seguente prescrizione al paragrafo VII) dell’Allegato 1 dell’Atto Dirigenziale n.1746/2018:
- h) *AMIU dovrà definire entro 60 giorni dal ricevimento del presente atto, la procedura da applicare nel caso si riscontrino uno o più superi della frazione putrescibile per i rifiuti codice EER191212 sovrappeso rispetto all’obiettivo vigente del 15% fissato dalla D.G.R. 1208/2016.*
4. Che nulla osti alla modifica non sostanziale del PMC di S3 riguardante la riduzione della frequenza di campionamento della frazione putrescibile per rifiuti codice EER 191212 sovrappeso derivanti dagli impianti G.A.I.A. Spa Polo di Valterza (AT) e RE.VETRO SRL di Carasco (GE), da mensile a trimestrale.
5. La riduzione, da mensile a trimestrale, della frequenza di monitoraggio dei rifiuti in ingresso da altri impianti, non esplicitamente richiamati nel presente provvedimento o nel titolo autorizzativo, potrà essere concessa su richiesta del gestore ed avviata a seguito della valutazione positiva di ARPAL così come avvenuto nei due sopramenzionati impianti di provenienza, senza l’obbligo di presentare una nuova istanza di modifica dell’AIA.
6. Potranno essere ridotte ad una frequenza trimestrale, le verifiche di conformità per l’ammissibilità in discarica a Scarpino dei rifiuti, di cui al EER 191212, provenienti dal flusso, descritto in premessa ed assoggettato con D.D. n. 735 del 17/07/2021 della Provincia della Spezia alle procedure descritte nella sezione 1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla nota ARPAL prot. n. 35022 del 16/12/2020 (prot. Provincia della Spezia n.29542/2020).

Si ricorda che

- la metodica di campionamento per eseguire le analisi merceologiche è quella stabilita dalla Linee Guida ARPAL ("Aspetti operativi analisi merceologiche") ed accessibile attraverso il sito internet dell'Agenzia. In particolar modo AMIU deve distinguere correttamente le frazioni "resto cernita" da "altro non classificabile" (deve essere costituita da parti di rifiuti non riconducibili alle altre classificazioni come ad esempio scarpe, ombrelli, parti di rifiuti ingombranti rotti di materiale misto di plastica/metallo/legno non separabile). Non può essere conteggiato nella frazione "altro non classificabile" il rifiuto difficilmente separabile in quanto materiale tritato;
I rapporti di prova devono sempre includere, oltreché la documentazione fotografica, sia il giudizio di classificazione sia la valutazione conformità con i limiti normativi vigenti per l'ammissibilità in discarica;
- una delle modifiche al D.Lgs. 36/03, introdotte dal D.Lgs. 121/20, prevede che "al fine di escludere la necessità di sottoporre a trattamento rifiuti da spazzamento stradale (EER 200303) che prioritariamente devono essere avviati a recupero di materia è necessario che dalle analisi merceologiche risulti che il contenuto percentuale di materiale organico putrescibile non sia superiore al 15% (incluso il quantitativo presente nel sottovaglio <20mm)".

DISPONE INOLTRE

- di trasmettere il presente atto a:
 - AMIU Genova S.p.A.
 - Società RECOS
 - Regione Liguria
 - Comune di Genova
 - ARPAL
 - ASL 3 Genovese Albo Gestori Ambientali
- di provvedere, ai sensi dell'art. 29 quater del D.Lgs. 152/06, alla pubblicazione del presente atto dirigenziale nell'apposita sezione del sito internet di Città Metropolitana di Genova.

Sono fatte salve tutte le prescrizioni contenute negli Atti Dirigenziali n.1186/2018 e n.1746/2018 non in contrasto con il presente atto.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento medesimo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Si informa che il presente atto dirigenziale verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni e sarà successivamente reperibile sul portale telematico Dati Aperti dell'Amministrazione in conformità al decreto trasparenza

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

**Sottoscritta dal Dirigente
(RAMELLA AGOSTINO)
con firma digitale**

PROVINCIA DELLA SPEZIA

DETERMINAZIONE

Numero	Data
735	17/07/2021

Settore Tecnicoe

Ufficio AIA rifiuti

OGGETTO:	AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI E PRODUZIONE DI CDR/CSS UBICATO IN LOCALITA' SALICETI - VEDICELLA DEL COMUNE DI VEZZANO LIGURE MODIFICA NON SOSTANZIALE EX ART. 5 E ART. 29 NONIES DEL TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 152/06. GESTORE RE.COS S.P.A.
----------	--

IL FUNZIONARIO DELEGATO

Vista la nota prot. n. 6199 del 08/03/2021 a firma del Dirigente del Settore Tecnico della Provincia della Spezia, Ing. Gianni Benvenuto, con la quale si dispone dal 08/03/2021 al 31/12/2021 l'incarico al funzionario Dott. Paolo Falco di responsabile e di posizione organizzativa del Servizio Ambiente, Urbanistica e Pianificazione Territoriale

Vista la L.R. n° 18/1999 e ss.mm.ii.

Visto il D. Lgs n° 267 del 18.08.2000;

Visto il d. Lgs. n° 152/2006 e ss.mm.ii.

Visto il D.M. 24.04.2008

Visto il D. Lgs. n° 46/2014

Visto il Decreto 6 marzo 2017, n. 58

Premesso che la Provincia della Spezia:

con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente n.12 del 06/02/2009 ha approvato, ai sensi e per tutti gli effetti dell'art.208 del D. Lgs. n.152/2006, il progetto e autorizzato la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR in località Saliceti – Vedicella del Comune di Vezzano Ligure autorizzando la gestione dell'impianto stesso;

con Determinazione Dirigenziale n. 187 del 29/10/2015 ha disposto di autorizzare ai sensi dell'art. 29-quater, del Titolo III-bis, del d.lgs. 152/06 il gestore ACAM Ambiente S.p.A. con sede legale in La Spezia, Via A. Picco 22, all'esercizio dell'installazione IPPC sita in loc. Saliceti – Vedicella nel Comune di Vezzano Ligure (SP):

con Determinazione Dirigenziale n. 691 del 05/08/2019 ha disposto di aggiornare l'A.I.A. rilasciata con Det. Dir. 187/2015 come modificata con Dett. Dirr. n. 130/2016 e n. 1041/2016 per l'attività svolta nell'impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR/CSS in località Saliceti – Vedicella del Comune di Vezzano Ligure (SP) relativamente alla parte descrittiva dell'A.I.A. e alle tavole di riferimento, come riportato nella Relazione Tecnica (071-006D01E01 RT variante.pdf) citata nella premessa dell'atto;

con Determinazione Dirigenziale n. 391 del 18/05/2020 ha disposto di aggiornare l'A.I.A. rilasciata con Det. Dir. 187/2015 come modificata con Dett. Dirr. n. 130/2016, n. 1041/2016 e n. 691/2019 per l'attività svolta nell'impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR/CSS in località Saliceti – Vedicella del Comune di Vezzano Ligure (SP) modificando il testo dell'ALLEGATO TECNICO I, allegato alla Det. Dir. 187/2015 al paragrafo B.1 PRODUZIONE *“L'impianto è destinato a trattare principalmente rifiuti urbani non differenziati (CER 200301), oltre alla frazione organica da raccolta differenziata stradale CER 200108 e CER 191212”*.

Rilevato che le attività condotte nell'impianto non sono mutate rispetto a quanto autorizzato con Det. Dir. 187/2015 come modificata con Dett. Dirr. n. 130/2016, n. 1041/2016 e n. 391/2020, e pertanto l'installazione continua a trattare principalmente rifiuti urbani non differenziati (CER 200301), oltre alla frazione organica da raccolta differenziata stradale CER 200108 e al CER 191212, provenienti da scarti prodotti da ACAM Ambiente S.p.A.

Richiamata la pianificazione regionale per la gestione dei rifiuti programmata da Regione Liguria e meglio definita dalle Deliberazioni che il Comitato d'Ambito ha adottato (n.10/2018 come ribadito con la n. 16/2021) confermando la necessità di saturare gli impianti pubblici operanti sul territorio prioritariamente con i rifiuti prodotti dai Comuni della Liguria e prevedendo pertanto che all'impianto in parola siano conferiti, oltre che i rifiuti urbani residui dei Comuni della provincia spezzina, anche quelli provenienti dalla zona del Tigullio e per una ulteriore quota dalla città di Genova, con corrispondente conferimento in uscita dei rifiuti trattati nell'impianto in parola verso la discarica sita in loc. Scarpino nel Comune di Genova;

Preso atto:

- che nella relazione annuale periodica inviata da Re.Cos. SPA con nota prot Nr. RC000051-2021-P del 10/04/2021 si evidenzia che il totale dei rifiuti in ingresso proveniente dai Comuni della Provincia della Spezia e della Provincia di Genova nell'anno 2020 è stato di 53.676 ton.
- che a seguito delle verifiche condotte da ARPAL sono state rilevate alcune caratteristiche del flusso in uscita dall'impianto di Saliceti che non sarebbero pienamente coerenti con le prescrizioni della corrispondente A.I.A. della discarica in loc. Scarpino e questo elemento ha portato, a partire dal 1° gennaio 2020 all'impossibilità di dare corso alla programmazione regionale che prevedeva la ricezione da parte di Saliceti dei rifiuti da trattare provenienti da Genova e la successiva collocazione dei rifiuti in uscita a Scarpino;

- che con nota, prot. Nr. RC000088-2021-P del 25 maggio 2021, Re.Cos. SPA ha trasmesso alla Regione Liguria e all'ARPAL una Scheda Tecnica relativa alla proposta di produzione della frazione c.d. "Biosecco" presso l'impianto di Saliceti, in seguito discussa tecnicamente come anche richiamato nella nota ARPAL prot. 16125 del 29/06/2021;

Rilevato che nella suddetta Scheda Tecnica il Gestore descrive la produzione della frazione di EER191212 denominata "Biosecco" come caratterizzata fondamentalmente dal bypass dell'ultima sezione di raffinazione della produzione del CDR, rappresentando la stessa come *"un'ulteriore fase di separazione della frazione già denominata "Biostabilizzato" (uscita della produzione delle celle di bioessiccazione), tramite vagliatura rotante per l'eliminazione della fase fine e umida detta "FOS" (da cui per l'appunto la resa sopravaglio della fase grossolana e secca)"*.

Valutato che il Gestore dichiara inoltre:

"Per la produzione di tale frazione Biosecco non è dunque necessario introdurre nuove apparecchiature, nuove sezioni, nuovi trattamenti o sezioni di processo. La produzione normale dell'impianto verrà soltanto intercettata a monte della fase finale della raffinazione dedicata produzione del CDR.

Non variano pertanto la quantità e la qualità dei rifiuti conferiti, movimentazione mezzi di conferimento e trasporto, ubicazione e funzionalità delle sezioni di impianto, apparecchiature e sezioni, presidi ambientali e di prevenzione incendi."

Considerato che nella citata nota prot. 16125 del 29/06/2021 ARPAL rileva che l'impianto di Saliceti nell'assetto proposto presenterebbe una fase di bioessiccazione e una vagliatura secondaria a valle della quale il sopravaglio risulterebbe essere stato sottoposto alle stesse fasi a cui viene sottoposto il sopravaglio primario del Doppio Flusso e pertanto non riterrebbe necessario apportare modifiche al Piano di Monitoraggio e Controllo di Scarpino 3 attualmente vigente consentendo l'attivazione del flusso previsto dalla deliberazione del Comitato d'Ambito n.16/2021.

Richiamata inoltre l'istruttoria legata alla modifica sostanziale della AIA rilasciata con Det. Dir. 187/2015 per la realizzazione del POLO INTEGRATO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI LOCALITA' SALICETI - COMUNE DIVEZZANO LIGURE (SP) come conclusa con PAUR n. 2286 del 17/04/2021 e considerato che nell'ambito degli adempimenti ad essa collegati è stato adottato un Piano di Monitoraggio e Controllo (allegato F all'Atto di Assenso prot. 28969 del 11/12/2020) che è stato emendato secondo l'istruttoria inviata da ARPAL con nota prot. 29542/2020.

Vista in particolare la sezione 1.2 dell'allegato Piano di Monitoraggio e Controllo alla citata nota ARPAL, quale parte sostanziale ed integrante dell'AIA, redatto sulla base della proposta del Gestore ed in conformità alla Decisione Europea 2018/1147 con particolare riferimento alle BAT applicabili.

Valutato che tale sezione, consentendo di superare le difficoltà di conferimento del flusso in uscita da Saliceti, possa essere opportunamente applicata anticipatamente alla realizzazione della modifica sostanziale oggetto del PAUR n. 2286 del 17/04/2021.

Dato atto che la risoluzione dei problemi di collocazione a Scarpino del rifiuto trattato in uscita da Saliceti consentirà l'immediato ripristino delle priorità stabilite per i flussi in entrata provenienti dal territorio ligure come programmato dal Piano Regionale Rifiuti approvato con Deliberazione del Comitato d'Ambito n.8 del 06/08/2018 garantendo, fino a saturazione dell'impianto, la richiesta di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati della Provincia di La Spezia in primis e a seguire anche di altri rifiuti urbani indifferenziati prodotti nelle altre Province della Regione Liguria, secondo quanto stabilito dal Comitato d'Ambito Regionale.

Considerato che gli interventi proposti **non si configurano** ai sensi dell'art. 29 nonies della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 come modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera l) del medesimo Decreto, e pertanto l'Autorità competente, ove lo ritenga necessario, può aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata;

DISPONE

1. di aggiornare l'A.I.A. rilasciata con Det. Dir. 187/2015 come modificata con Dett. Dirr. n. 130/2016, n. 1041/2016 e n. 691/2019 per l'attività svolta nell'impianto di trattamento di rifiuti urbani e produzione di CDR/CSS in località Saliceti – Vedicella del Comune di Vezzano Ligure (SP);

2. di prendere atto che la produzione della frazione di EER191212 denominata "Biosecco" è caratterizzata fundamentalmente dal bypass dell'ultima sezione di raffinazione della produzione del CDR, rappresentando la stessa come "un'ulteriore fase di separazione della frazione già denominata "Biostabilizzato" (uscita della produzione delle celle di bioessiccazione), tramite vagliatura rotante per l'eliminazione della fase fine e umida detta "FOS" (da cui per l'appunto la resa sopravaglio della fase grossolana e secca)"
3. di CONFERMARE tutte le prescrizioni contenute nelle Det. Dir. N° 187 del 29/10/2015, N. 130 del 22/01/2016, N. 1041 del 03/06/2016 come da ultimo richiamate nella Det. Dir. N. 961 del 06/08/2019 per le parti non in contrasto con il presente atto;
4. di prescrivere che il Gestore attivi contestualmente alla produzione del "biosecco" le procedure descritte nella sezione 1.2 del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato alla nota ARPAL prot. 29542/2020 e provveda **entro trenta giorni** dalla data del presente atto ad **AGGIORNARE** il vigente Piano di Monitoraggio e Controllo, punto F dell'ALLEGATO TECNICO alla DD 187/2015, integrandolo con la citata sezione 1.2
5. di stabilire che il presente atto ha validità sino alla realizzazione della modifica sostanziale della AIA rilasciata con Det. Dir. 187/2015 per la realizzazione del POLO INTEGRATO DI TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI LOCALITA' SALICETI - COMUNE DIVEZZANO LIGURE (SP) come conclusa con PAUR n. 2286 del 17/04/2021, al termine della quale il Gestore dovrà presentare una Relazione di Aggiornamento e consistenza "*as built*" delle opere completate e del relativo assetto impiantistico. In ogni caso dovranno essere rispettate le priorità stabilite per i flussi in entrata provenienti dal territorio ligure come programmato dal Piano Regionale Rifiuti approvato con Deliberazione del Comitato d'Ambito n.8 del 06/08/2018, nonché le successive disposizioni adottate dal Comitato d'Ambito Regionale;
6. di comunicare che ReCos S.p.A. è tenuta al pagamento delle spese istruttorie sostenute dall'Amministrazione procedente come definite nel Decreto 6 marzo 2017, n. 58. Il versamento della somma dovuta dovrà essere effettuato entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta di pagamento con le modalità che nella stessa verranno specificate; il mancato pagamento nei termini anzidetti costituisce motivo di sospensione della validità della vigente autorizzazione integrata ambientale;
7. Di consegnare copia del presente atto al Sig. Loris Canovi in qualità di Amministratore Delegato della Società ReCos S.p.A., e di inviarne copia:

- ☐ al Comune di Vezzano Ligure, (comune.vezzanoligure@pec.cstliguria.it)
- ☐ al Comune di Santo Stefano Magra, (protocollo@pec.comune.santostefanodimagra.sp.it)
- ☐ al Dipartimento ARPAL della Spezia, (arpal@pec.liguria.gov.it)
- ☐ alla S.C. Igiene e Sanità Pubblica della A.S.L. n.5 della Spezia, (protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it)
- ☐ all'Ente Parco di Montemarcello-Magra, (parcomagra@legalmail.it)
- ☐ all'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Magra, (magra@pec.adbmagra.it)
- ☐ alla Società Autostrada Ligure Toscana, (salt@legalmail.it)
- ☐ alla Regione Liguria, (protocollo@pec.regione.liguria.it)

FA SALVE

le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

INFORMA

La presente determinazione viene posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questa Provincia per rimanervi 15 giorni e nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell'art.40 del D.Lgs. del 2013.

Contro il presente provvedimento è possibile promuovere ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di conoscenza del provvedimento medesimo o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni

Il Funzionario Delegato
FALCO PAOLO / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente

Spett.li

Regione Liguria

Dipartimento territorio, ambiente, infrastrutture e trasporti
Vice Direzione Generale Ambiente
Settore Valutazione Impatto Ambientale e Sviluppo
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Provincia della Spezia

Servizio Ambiente
Via Vittorio Veneto, 2
19124 La Spezia
protocollo.provincia.laspezia@legalmail.it

OGGETTO: V397 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale per il progetto relativo ad impianto per il trattamento ed il recupero della FORSU con produzione di biometano sostenibile avanzato e compost di qualità in Loc. Saliceti, Comune di Vezzano Ligure (SP). Proponente: ReCos S.p.A. -Procedimento di cui all'art. 27 bis del D. Lgs 106/2006, come modificato dal D. Lgs. 104/2017 – Trasmissione PMC

In riferimento al procedimento in oggetto, facendo seguito alla nota prot 34514 del 11/12/2020, la Scrivente Agenzia, ai sensi dell'art 29 quater c.6 del Dlgs 152/06 ssmii, trasmette in allegato il Piano di Monitoraggio e Controllo , quale parte sostanziale ed integrante dell'AIA, redatto sulla base della proposta del Gestore ed in conformità alla Decisione Europea 2018/1147 con particolare riferimento alle BAT applicabili.

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono cordiali saluti.

Il Direttore del Dipartimento

(dott. ing. Riccardo Sartori)

Estensori: Roberta Cataudella

Dipartimento Attività produttive e rischio tecnologico
U.O. Controlli e pareri ambientali
Settore AiA e Grandi Rischi
Via Bombrini 8 - 16149 GENOVA
Tel. +39 010 6437 1 fax +39 0106437441
www.arpal.liguria.it - PEC: arpal@pec.arpal.liguria.it
C.F. e P.IVA 01305930107

Pag. 1 di 1

1.2 Rifiuti in ingresso/uscita dall'impianto

Tabella 4 - Verifiche in loco e documentali

Tipologia di verifica	Modalità	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Ispezione visiva rifiuti	Controllo se conformi a quanto descritto nel FIR e ai criteri di accettabilità	Prima e dopo lo scarico	Registrazione delle non conformità e dei carichi respinti in un registro verifiche di conformità
Verifica preliminare della documentazione presentata dal produttore per l'accettabilità in impianto di cui alla BAT 1 della Decisione Europea 2018/1147	Verifica scheda di omologa e della documentazione prevista dalla procedura di accettazione rifiuti	primo conferimento ripetuta annualmente	Annotare nei registri previsti dal sistema di tracciabilità in uso il periodo di validità della caratterizzazione di base e riferimenti certificati analitici

Tabella 5 - Verifiche merceologiche - rifiuti in ingresso/uscita all'impianto di trattamento

EER	Parametro	Unità di misura	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	
Rifiuti in ingresso all'impianto TMB (EER 200301 da bacino spezzino)	Composizione merceologica (*)	%	Mensile per il periodo di prima verifica del bilancio di massa(**), semestrale per il primo anno successivo e annuale per gli anni seguenti	Manuale ANPA RTI CTN RIF 1/2000 Analisi merceologica dei rifiuti urbani	Archiviazione certificati analitici Predisposizione di una relazione trimestrale contenente gli esiti dell'analisi merceologica sul rifiuto in ingresso e i quantitativi delle frazioni recuperate. Inserimento nella relazione annuale degli esiti delle analisi, confrontati con il limite di legge e con gli esiti dei monitoraggi degli anni precedenti.	
Rifiuti in ingresso all'impianto TMB (EER 200301 da area metropolitana di Genova)			Mensile per il periodo di prima verifica del bilancio di massa(**), trimestrale per il primo anno successivo e semestrale per gli anni seguenti	Documento ARPAL “ Aspetti operativi analisi merceologiche ” pubblicate sul sito internet		
			Mensile per il periodo di prima			

EER	Parametro	Unità di misura	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti in ingresso all'impianto TMB (EER 191212)			verifica del bilancio di massa(**), trimestrale per il primo anno successivo e semestrale per gli anni seguenti		
Rifiuti in ingresso all'impianto biodigestore: (EER 200108, 200302, 030101, 030105, 030301, 150103, 170201, 191207, 200138, 200201)	Composizione merceologica (*)	%	Mensile per il periodo di messa a regime(***), trimestrale per il primo anno successivo e semestrale per gli anni seguenti	Manuale ANPA RTI CTN RIF 1/2000 Analisi merceologica dei rifiuti urbani	
Rifiuti prodotti dall'impianto TMB: 191212 (biostabilizzato) 191212 (frazione secca) 191212 (frazione umida) 191212 (FOS) 191212 (polveri cicloni) 191212 (polveri filtri a maniche) 191212 (Pesante Rotolante) 130205* 161002 191202 191210 200140 200301 200307 190503	Quantitativi prodotti	%	Mensile le frequenze potranno essere dilazionate solo dopo aver raccolto un numero sufficiente di dati	Bilancio di massa dell'impianto <u>rilevato nello stesso giorno dell'analisi merceologica del rifiuto in ingresso</u>	

EER	Parametro	Unità di misura	Frequenza	Metodo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti prodotti dall'impianto Biodigestore: 191212 191207 190703 191205 161002 061302* 190110* 190802 190810*					

- (*) Il Gestore dovrà predisporre un Piano di Campionamento per l'esecuzione delle analisi merceologiche dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento. Dovranno essere individuate le giornate più rappresentative, (sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo). Le analisi merceologiche dovranno essere previste in giorni della settimana differenti in modo da verificare le giornate più rappresentative dei rifiuti conferiti agli impianti.
- Gli esiti delle analisi dovranno essere riportati sul modulo di rilevazione dell'analisi merceologica allegato al Documento ARPAL "[Aspetti operativi analisi merceologiche](https://www.arpal.liguria.it/homepage/rifiuti/pre-trattamento-discarica.html)" pubblicate sul sito internet <https://www.arpal.liguria.it/homepage/rifiuti/pre-trattamento-discarica.html>. Sul modulo alla voce "Comuni di provenienza" deve essere sempre riportata la quantità di rifiuto conferita da ogni singolo Comune nel giorno di riferimento. Il resto cernita non può superare il 5% del peso totale del campione.
- La determinazione della frazione putrescibile dovrà includere il quantitativo presente nel sottovaglio < 20 mm
- (**) Il periodo di prima verifica del bilancio di massa del TMB dovrà essere definito in accordo con l'AC entro 3 mesi, con presentazione del programma di analisi
- (***) Il periodo di messa a regime dovrà essere definito in accordo con l'AC

Tabella 6 - Rifiuti prodotti - Verifiche di conformità impianti di destino

	Parametri	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica ^(*) di classificazione per i rifiuti non pericolosi identificati da codici a specchio	I parametri da ricercarsi devono essere correlati al processo produttivo che genera il rifiuto e alle sostanze pericolose utilizzate.	Annuale e ad ogni modifica del ciclo produttivo o delle sostanze utilizzate che potrebbero influire sulla pericolosità del rifiuto prodotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sui rifiuti prodotti per cui si rimanda alle tabelle di cui al capitolo 4 del presente piano
Analisi chimica per verifica conformità impianti di destino	Dlgs 36/03 ssmii se collocati in discarica o quelli richiesti dall'impianto di destino	Almeno annuale o con la frequenza richiesta dal destinatario	

(*) nei casi in cui i rifiuti presentino caratteristiche morfologiche disomogenee da rendere impossibile eseguire un campionamento rappresentativo o se non sono disponibili metodi analitici, l'analisi chimica sarà sostituita da una caratterizzazione di base. quest'ultima conterrà l'indicazione precisa della composizione e delle caratteristiche specifiche dei rifiuti che lo hanno generato, incluse informazioni dettagliate sulla classificazione di pericolosità e i motivi che non consentono l'esecuzione del campionamento o dell'analisi. per rifiuti costituiti da prodotti integri (es. prodotti chimici obsoleti) l'analisi chimica sarà sostituita da scheda di sicurezza.

Requisiti dei certificati analitici di caratterizzazione/classificazione rifiuti:

- Il certificato analitico dovrà contenere: l'indicazione di chi ha effettuato il campionamento (produttore o addetto al laboratorio), la definizione precisa del rifiuto (non solo la denominazione del CER), esauriente descrizione del rifiuto (aspetto, colore, esame organolettico, omogeneità o meno, etc.), la determinazione dei parametri rilevati sia ai fini della classificazione che dello smaltimento, l'indicazione dei metodi analitici usati, i limiti di concentrazioni applicabili al caso, l'attribuzione delle frasi di rischio e delle caratteristiche di pericolo "H".
- il certificato analitico dovrà sempre essere accompagnato da un giudizio, in relazione al fine stesso dell'analisi (attribuzione CER o delle classi di pericolo, verifica di compatibilità con impianti di destino). Dovranno essere evidenti i criteri, i calcoli e i metodi utilizzati per l'attribuzione delle classi di pericolosità. Il giudizio di classificazione dovrà contenere (ad es. in base alle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo che ha prodotto il rifiuto) il motivo per cui sono stati selezionati i parametri analizzati e a quali sostanze/composti si è fatto riferimento per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non.
- i certificati analitici dovranno essere corredati da idoneo verbale di campionamento, redatto in base alla UNI 10802, che indichi modalità di campionamento, trasporto e conservazione del campione, nonché il riferimento alle condizioni di esercizio dell'impianto al momento del campionamento

Tabella 7 - End of Waste - qualità

Tipologia di intervento	Parametri	Metodiche	Frequenza	Modalità di registrazione
Analisi chimica di verifica del rispetto delle caratteristiche della tabella 1 Allegato 1 al DM14/02/2013	PCI Cloro Hg	Classificazione in conformità alla norma UNI15359 Campionamento secondo UNI EN 15442 Analisi UNI EN 15443	Su ogni sottolotto	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale di una valutazione su accertamenti effettuati sul CSS prodotto Emissione dichiarazione di conformità
Verifica ottemperanza alle prescrizioni degli artt. 5-6-7	sistema di gestione della qualità (SGQ) accreditato UNI EN ISO 15358		Su ogni sottolotto così come definito dal DM 22/2013	
Analisi chimica di verifica del rispetto delle caratteristiche di specificazione della tabella 2 Allegato 1 al DM DM 22/2013	Ceneri, umidità, Sb, As, Cd, Cr, Co, Mn, Ni, Pb, Cu, Ti, V, Sommatoria metalli	Classificazione in conformità alla norma UNI15359 Campionamento secondo UNI EN 15442 Analisi UNI EN 15443	Su ogni sottolotto nella fase tra messa in esercizio e messa a regime (*), su ogni lotto successivamente	Archiviazione certificati analitici e inserimento in relazione annuale

(*)La fase tra messa in esercizio e messa a regime dovrà essere definita in accordo con l'AC

Verifica conformità – Art 8 DM 22/2013

Comma 4. Con riferimento a ciascun sottolotto, il produttore determina, con modalità conformi a quanto indicato dalla norma UNI EN 15359, la classificazione dello stesso sulla base dei parametri e delle classi 1, 2, 3 e relative combinazioni, elencate nella Tabella 1 dell'Allegato 1. La caratterizzazione del sottolotto è effettuata secondo le metodiche di campionamento definite dalla norma UNI EN 15442 e le metodiche analitiche riportate nelle pertinenti parti della norma UNI EN 15443.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Servizio Gestione risorse in rete

Oggetto: MODIFICHE NON SOSTANZIALI ALLA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA CON ATTO DIRIGENZIALE N. 1186/2018 E MODIFICATO CON ATTO N. 1746/2018, PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DI EMERGENZA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO D'AMBITO N.16 DEL 18 GIUGNO 2021 ED APPROVAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLA FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ SUI RIFIUTI IN INGRESSO ALLA DISCARICA DI SCARPINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☒ Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

☐ Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☐ Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

☐ VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 05/08/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(SINISI PAOLO)
con firma digitale**